



*Comune di Fauglia*  
*Provincia di Pisa*

---

**Ordinanza n. 52/2009**

**IL SINDACO**

Premesso che l'attività di spandimento di fanghi da depurazione civile in agricoltura avviene in attuazione della direttiva CEE n. 86/278 in ambito regolamentato dal D. Lgs. 99 del 27.01.1992, dalla L.R. n. 25 del 18.05.1998 e in ultimo dalla Delibera del Consiglio Provinciale n. 62 del 9.04.1999, norme che si riferiscono a criteri di salvaguardia ambientale e tutela della salute, ritenendo comunque insufficienti le procedure disposte con le normative sopradette, l'Amministrazione si fa carico di una sensibilità crescente avvertita nella popolazione, che esprime una certa preoccupazione nei confronti di queste pratiche di smaltimento delle quali non risulta chiaro il loro impatto sugli habitat, sulla salute e sulla valorizzazione della vocazione paesaggistica e turistica delle nostre colline e ritiene di porsi di fronte a questa questione ispirandosi ad un sano principio di precauzione;

viste le numerose segnalazioni pervenute all'ufficio di Polizia Municipale da parte di cittadini che, specie in alcuni periodi dell'anno, lamentano forti maleodoranze derivanti da attività di spargimento di concimi organici ed ammendanti nelle aree agricole limitrofe ai centri abitati;

valutati i reali disagi arrecati alle attività di vita quotidiana dalle operazioni di cui sopra;

considerato che la tecnica di spandimento controllato di sostanze classificate come concimi organici ed ammendanti ai sensi del D.Lgs n. 217/06, pur essendo lecita e consentita, non viene disciplinata nelle sue modalità operative;

ritenuto pertanto di dover intervenire a regolamentare dette attività di stoccaggio e spandimento, nell'interesse di un equo contemperamento degli interessi delle parti coinvolte e nell'ottica di prevenire eventuali rischi per la salute e l'ambiente;

visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali , D.Lgs. n. 267/00;

**ORDINA**

Tutte le operazioni di consegna e spandimento dovranno essere condotte e concluse con il completo interrimento del materiale il giorno stesso del ricevimento con le seguenti modalità:

- accettazione dei fanghi dalle ore 06.00 alle ore 13.30;
- l'interramento di tali sostanze dovrà essere immediato e comunque entro le ore 16.30, dello stesso giorno ed effettuato tramite opportuna aratura del terreno interessato (non essendo sufficiente una semplice fresatura, rippatura o rottura del terreno con erpici di varia conformazione);
- nel periodo estivo (da giugno a settembre) lo stoccaggio delle sostanze di cui sopra, nella quantità superiore a mc. 1, e le operazioni di spandimento e interrimento delle stesse dovrà avvenire in aree site ad una distanza minima di ml 100 da edifici utilizzati o abitati;
- nel caso di presenza di corsi d'acqua, l'area di applicazione dovrà tenersi una distanza minima di ml. 200 rispetto al loro tracciato;
- sono vietate tutte le pratiche di somministrazione mediante lance in pressione;
- sono vietate tutte le applicazioni in concomitanza di condizioni metereologiche avverse (quali pioggia, vento ecc.) o con terreni non adatti a ricevere immediatamente le sostanze (terreno bagnato, neve, ecc.);
- devono essere assolutamente evitati fenomeni di ruscellamento dei prodotti oggetto della presente ordinanza.

Inoltre, al fine di consentire adeguati controlli, da parte delle autorità competenti, sulle attività di stoccaggio e spandimento sopra citate, gli imprenditori e gli utilizzatori in agricoltura delle sostanze oggetto della presente ordinanza dovranno effettuare preventiva comunicazione all'ufficio Polizia Municipale del Comune almeno dieci giorni prima del conferimento (da intendersi come arrivo del mezzo di trasporto presso l'azienda).

Tale comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:

- o luogo, data ed ora del conferimento;
- o tipologia della sostanza conferita (tramite scheda dati fornita dal produttore che riporti le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto, quantità consigliata espressa in kg/m.2 di terreno, operazioni da svolgere per la preparazione del terreno e per lo spandimento in campo, precauzioni da adottare per minimizzare eventuali diffusioni di polveri o disagi olfattivi, condizioni meteo ottimali per la pratica dello spandimento);
- o quantità della sostanza conferita espressa in kg e mc

## **DISPONE**

Che la presente ordinanza diventa efficace a seguito della pubblicazione all'albo pretorio del Comune e rimane valida ed efficace fino all'emissione di eventuale altra analoga ordinanza sostitutiva o modificativa;

che ai trasgressori sarà erogata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50.00 ad un massimo di Euro 300.00.

Dispone inoltre di trasmettere copia della presente ordinanza all'Ufficio Ambiente e all'Ufficio Polizia Municipale del Comune di Fauglia, all'ARPAT di Pisa, all'Azienda USL n. 5 Pisa, al

Comando Carabinieri Stazione di Fauglia, al Comando Polizia Provinciale di Pisa, al Corpo Forestale dello Stato stazione di Pisa, al servizio per l'Agricoltura della Provincia di Pisa, al Servizio Difesa Ambiente della Provincia di Pisa, al Ministero delle Politiche Agricole –Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari di Pisa.

Il Comando Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine tutte sono incaricate, ciascuno per la propria competenza, di far osservare la presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge (entro 60 giorni della pubblicazione) al Tribunale Amministrativo Regionale, e ricorso straordinario (entro 120 giorni) al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento sarà affisso all'Albo pretorio del Comune di Fauglia e ne sarà data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune.

*Dalla Residenza Municipale*

*Fauglia, 04.08.2009*

**IL SINDACO**

**Carlo Carli**